



Comune di Bologna

DC/PRO/2019/208

Pg.n. 411429/2019

Repertorio n. DC/2019/191

Data seduta: 17/09/2019

Data inizio vigore: 30/09/2019

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, Legge 30 Dicembre 2018, n. 145)

INDICE:

- **art.1 Oggetto del regolamento**
- **art.2 Costituzione del Fondo**
- **art.3 Destinazione del Fondo**
- **art.4 Trattamento accessorio e criteri di ripartizione**
- **art.5 Entrata in vigore**

**ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Area Risorse Finanziarie-Unità Intermedia Entrate, diretti o trasversali.

**ARTICOLO 2
COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

**ARTICOLO 3
DESTINAZIONE DEL FONDO**

1. Il Fondo è così ripartito:

- a) Fondo destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, assegnato all'Area Risorse Finanziarie – Unità Intermedia Entrate con il limite massimo del 15% del trattamento tabellare lordo annuo individuale.
- b) Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Area Risorse Finanziarie – Unità Intermedia Entrate da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino per le somme confluite nel fondo ed in eccedenza del limite complessivo di cui al punto a). L'ammontare e la destinazione di tale fondo verranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione in base alle effettive necessità.

ARTICOLO 4

TRATTAMENTO ACCESSORIO E CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. Le risorse confluite nel Fondo e destinate al trattamento accessorio di cui al punto a) dell'art. 3 sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Area Risorse Finanziarie – Unità Intermedia Entrate previsti nel ciclo di gestione della Performance.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incarichi di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente ed è cumulabile ad altro salario accessorio, compresa l'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi decentrati.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate in base a quanto individuato in sede di contrattazione decentrata e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano delle performance.
5. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti e non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ARTICOLO 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.